

REGOLAMENTO DEL CENTRO DIPARTIMENTALE PER LA RICERCA DELL'UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

TITOLO I NORME INTRODUTTIVE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 23 del Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca dell'Università Europea di Roma, disciplina l'organizzazione delle attività di ricerca e lo svolgimento dei Corsi di Dottorato presso la predetta Università, al fine di assicurare l'acquisizione e l'impiego ottimale delle risorse necessarie, l'efficiente gestione dei servizi comuni, la verifica, la pubblicazione e l'impiego dei risultati.

Art. 2 Principi generali

La ricerca è libera. Essa si svolge nel rispetto dei principi ispiratori e delle finalità statutarie dell'Università e tende all'approfondimento delle discipline scientifiche ed alla promozione del bene comune, in armonia con i fondamentali valori della persona.

La ricerca si articola in varie attività, autonomamente gestite dai soggetti responsabili e reciprocamente coordinate, quali lo svolgimento di studi per la pubblicazione, la redazione di riviste, l'espletamento di Corsi di dottorato e l'organizzazione di congressi, convegni, conferenze ed incontri.

La ricerca si svolge entro gli Ambiti di Didattica e di Ricerca dell'Università ed alimenta l'attività didattica dei Corsi di laurea, con il contributo organizzativo del Centro Dipartimentale per la Ricerca (di seguito denominato "Centro Dipartimentale"), disciplinato dal presente Regolamento.

Il Centro Dipartimentale per la Ricerca favorisce la più ampia cooperazione con altre Università, con Centri di Ricerca e con Istituzioni culturali, private e pubbliche, promuovendo lo sviluppo di linee di ricerca comuni e lo svolgimento di ricerche in collaborazione.

A tal fine, il Centro Dipartimentale tiene in speciale considerazione le relazioni accademiche, scientifiche e culturali con le altre Università istituite dall'Ente Promotore e con altre Università di analoga ispirazione cattolica.

Il Centro Dipartimentale opera in base alle direttive impartite dal Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane (di seguito denominato Consiglio di Dipartimento) ai sensi dell'art. 21, secondo comma, lett. a), dello Statuto.

TITOLO II CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA DELL' ATENEIO

Art. 3 Funzioni del Centro Dipartimentale

Nel rispetto di quanto più dettagliatamente previsto dai successivi articoli del presente titolo, il Centro Dipartimentale per la Ricerca:

- a) Elabora il programma triennale di ricerca che l'Università si impegna a finanziare, provvede alla sua revisione annuale e lo trasmette al Consiglio del Dipartimento, ai fini

- previsti dall'art. 16, secondo comma, del Regolamento Generale di Ateneo e dall'art. 5 del Regolamento di Didattica e di Ricerca;
- b) Acquisisce i bandi ed i programmi delle attività di ricerca a cui l'Università può partecipare;
 - c) Procura finanziamenti ed altre risorse utili per la ricerca;
 - d) Comunica ai Consigli dei Corsi di laurea ed alle altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università ogni notizia utile per il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - e) Fornisce ai docenti l'ausilio necessario per la predisposizione dei progetti di ricerca;
 - f) Acquisisce i progetti di ricerca elaborati dal personale docente, e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Consiglio di Dipartimento e su parere del Senato accademico, quelli che necessitano di finanziamento, nelle forme disciplinate dal successivo art. 5;
 - g) Propone i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi dell'Università destinati alla ricerca;
 - h) Segue lo svolgimento dei rapporti e delle pratiche relative ai progetti finanziati da Enti esterni;
 - i) Fornisce i servizi eventualmente necessari per la pubblicazione dei lavori del personale docente e dei ricercatori, avvalendosi delle apposite strutture dell'Ateneo;
 - j) Acquisisce le pubblicazioni dei docenti e dei ricercatori dell'Università e provvede alla loro raccolta e catalogazione;
 - k) Favorisce l'integrazione delle attività svolte nei diversi settori nei quali la ricerca si articola;
 - l) Fornisce assistenza tecnica per l'organizzazione e lo svolgimento di congressi, convegni, conferenze e seminari;
 - m) Predispose il testo delle convenzioni da stipulare con altre Università, con Enti privati e pubblici e con Istituti di Ricerca per lo svolgimento di attività di interesse comune, e lo presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Consiglio di Dipartimento e su parere del Senato Accademico;
 - n) Sovrintende all'esecuzione dei contratti di consulenza e di ricerca stipulati dall'Università ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del Regolamento di Didattica e di Ricerca;
 - o) Sovrintende allo svolgimento dei corsi di Dottorati di Ricerca istituiti dall'Università ai sensi dell'art. 4 della l. 3 luglio 1998, n. 210, e nel rispetto delle disposizioni del d.m. 30 aprile 1999, n. 224, e dell'art. 6, commi 5 e 6, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - p) Verifica annualmente i risultati dell'attività di ricerca, con specifico riferimento ai progetti approvati e non ancora avviati, a quelli in corso di svolgimento ed a quelli conclusi, e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Il Centro Dipartimentale provvede inoltre ad ogni altro incombente che si riveli utile per l'organizzazione della ricerca all'interno dell'Università e per lo sviluppo dei rapporti di collaborazione con le Istituzioni e gli Enti interessati allo svolgimento di ricerche comuni o al finanziamento dell'attività scientifica dell'Ateneo.

Art. 4 Programma triennale per la ricerca

Il programma triennale definisce le linee strategiche della ricerca finanziata dall'Università Europea di Roma nel periodo considerato, in coerenza con i suoi principi ispiratori e con le sue finalità statutarie.

Le linee di ricerca identificano i temi fondamentali sui quali si intende sviluppare la produzione scientifica dell'Università nelle diverse discipline accademiche, tenendo conto delle problematiche di maggiore attualità ed interesse presenti nella società.

Il programma triennale contiene inoltre la previsione delle spese da finanziare con risorse interne dell'Ateneo, individua la strategia dei rapporti di collaborazione dell'Università con altri soggetti privati e pubblici nel campo della ricerca, a livello sia nazionale che internazionale, e definisce le prospettive della ricerca applicata.

Art. 5

Progetti di ricerca finanziati dall'Università

Nel rispetto delle linee-guida definite nel programma triennale, i docenti ed i ricercatori dell'Università Europea di Roma elaborano i propri progetti di ricerca da finanziare con risorse dell'Università.

Ciascun progetto deve contenere l'illustrazione del titolo, dell'oggetto dello studio, dei soggetti partecipanti, dello stato della ricerca, delle problematiche esistenti, delle strategie di indagine, dei tempi di svolgimento e dei risultati previsti.

Il progetto deve essere corredato da un dettagliato piano finanziario, contenente l'indicazione dei costi presunti riferiti a ciascun elemento di spesa, mediante compilazione del modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A).

Nel caso in cui la ricerca sia parzialmente finanziata da altri soggetti, il progetto dovrà essere corredato da un prospetto informativo, contenente dati e notizie sui soggetti che vi cooperano.

Il Centro Dipartimentale acquisisce i progetti presentati, ne verifica la fattibilità e la coerenza con il programma triennale di ricerca, valuta la possibilità di collaborazioni con altre Università o Enti di ricerca italiani e stranieri, ed individua possibili fonti di finanziamento esterno, in aggiunta a quelle specificate nel piano finanziario dal promotore della ricerca.

I progetti sono sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, ai fini della loro approvazione e del loro finanziamento.

Art. 6

Progetti di ricerca con finanziamento esterno

I docenti possono curare, per conto dell'Università e d'intesa con il Centro Dipartimentale, i rapporti e le relazioni esterne con gli Enti privati e pubblici interessati a finanziare, in tutto o in parte, programmi di ricerca riferiti al proprio settore scientifico-disciplinare.

Lo svolgimento della ricerca è regolato da apposita convenzione, che disciplina specificamente l'oggetto e gli scopi dell'attività, l'ammontare del finanziamento e le modalità della sua erogazione, la verifica dei risultati conseguiti e le forme di rendicontazione delle spese sostenute.

La convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dal Centro Dipartimentale per la Ricerca, previo parere del Senato Accademico.

Il docente promotore è personalmente responsabile nei confronti dei soggetti finanziatori per il corretto adempimento degli obblighi convenzionali.

Art. 7

Svolgimento della ricerca

I progetti di ricerca si svolgono sotto l'esclusiva responsabilità, sia scientifica che organizzativa, del docente che li ha proposti.

Il Centro Dipartimentale per la Ricerca può assumere periodiche informazioni sullo stato delle ricerche approvate e sull'impiego dei fondi messi a disposizione dall'Ateneo, e ne riferisce al

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. p), del presente Regolamento.

Art. 8 Verifica dei risultati e rendicontazione

Al termine della ricerca il docente responsabile comunica i risultati al Centro Dipartimentale e trasmette il testo dei relativi elaborati.

Il Centro Dipartimentale per la Ricerca provvede a tutti gli adempimenti richiesti per la valorizzazione dei risultati conseguiti.

Alla relazione conclusiva ed ai relativi elaborati, sono allegati il rendiconto della gestione finanziaria ed i documenti giustificativi delle spese sostenute.

Nel caso di ricerche che fruiscono di finanziamenti esterni, gli elaborati finali ed il rendiconto della spesa sono trasmessi anche ai terzi finanziatori. Il docente responsabile provvede altresì ad ogni altro adempimento previsto dalla convenzione che disciplina la ricerca.

Art. 9 Pubblicazioni periodiche

L'Università cura la pubblicazione di proprie riviste periodiche.

L'istituzione delle riviste è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, che ne stabilisce gli obiettivi, le finalità e gli organi direttivi.

Il Consiglio di Amministrazione designa altresì i componenti degli organi delle pubblicazioni periodiche dell'Università, individuandoli tra i docenti di ruolo dell'Università.

La direzione delle riviste è affidata in via autonoma ed esclusiva agli organi designati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli organi direttivi delle pubblicazioni periodiche si possono avvalere dei servizi del Centro Dipartimentale per la ricerca per l'espletamento delle attività di carattere redazionale e di quelle inerenti alla stampa ed alla diffusione.

Art. 10 Corsi di dottorato di ricerca

Nel rispetto delle norme contenute in apposito Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della l. 3 luglio 1998, n. 210, il Centro Dipartimentale svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto per i Corsi di dottorato dell'Università.

Il Centro Dipartimentale svolge le proprie funzioni nel rispetto delle prerogative degli Ambiti di Didattica e di Ricerca, ai quali compete la determinazione degli obiettivi e dell'ordinamento didattico dei Corsi e la gestione delle attività accademiche.

Per adempiere alle esigenze di organizzazione e di coordinamento delle risorse assegnate ai Corsi di dottorato dell'Ateneo, il Centro Dipartimentale:

- a) Acquisisce annualmente dai Consigli di Ambito e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, le proposte di istituzione di Corsi di Dottorato, corredati dai relativi regolamenti che specificano i loro obiettivi formativi, la determinazione del numero dei laureati da ammettere a ciascuno di essi, il contributo per l'accesso, gli obblighi di frequenza, il programma degli studi, l'importo delle borse di studio e le modalità di conferimento del titolo;
- b) Propone al Consiglio di Amministrazione la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di

personale, strutture ed attrezzature idonee, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della l. 3 luglio 1998, n. 210;

- c) Provvede alla acquisizione dei finanziamenti ministeriali resi disponibili ai sensi dell'art. 4, secondo periodo, della legge del 3 luglio 1998, n. 210;
- d) Promuove la stipula di convenzioni per la copertura dei costi di finanziamento delle borse di studio, avvalendosi anche delle disposizioni del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297;
- e) Provvede alla assegnazione delle borse di studio disponibili, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del d.m. 30 aprile 1999, n. 224;
- f) Cura la pubblicazione dei bandi per l'accesso ai Corsi di Dottorato;
- g) Valuta i risultati conseguiti.

L'espletamento di tali funzioni è affidato ad un'apposita Commissione – denominata Commissione per i Corsi di Dottorato – designata dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme previste dal Regolamento indicato al precedente primo comma.

Art. 11

Organizzazione di eventi culturali

I docenti dell'Università comunicano al Centro Dipartimentale per la Ricerca il programma degli eventi culturali – quali Congressi, Convegni, Conferenze, Tavole Rotonde, Seminari e Dibattiti – che intendano organizzare nell'ambito della propria attività di ricerca scientifica ed in connessione con la propria attività didattica.

Il programma deve contenere l'illustrazione degli obiettivi della manifestazione, degli interventi programmati, delle forme di svolgimento, del periodo di svolgimento, delle esigenze logistiche e finanziarie e delle modalità di copertura della spesa.

Il Centro Dipartimentale per la Ricerca acquisisce il parere del Consiglio del Corso di Laurea di riferimento e del Senato Accademico e sottopone il programma all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ai fini del suo inserimento nel calendario annuale degli eventi culturali dell'Università.

Il Centro Dipartimentale offre ai docenti promotori il supporto necessario per l'organizzazione dell'evento.

Rimane salva la facoltà dei docenti di organizzare altri eventi e manifestazioni culturali, al di fuori del programma ufficiale e nell'ambito delle proprie competenze didattiche, previa comunicazione al Rettore.

TITOLO III

ORGANI DEL CENTRO DIPARTIMENTALE PER LA RICERCA

Art. 12

Struttura organizzativa del Centro Dipartimentale per la Ricerca

Il Centro Dipartimentale per la Ricerca è costituito dai seguenti Organi:

- 1) Il Consiglio Direttivo;
- 2) Il Coordinatore del Centro Dipartimentale per la Ricerca;
- 3) Il Comitato Scientifico;
- 4) Il Collegio dei Docenti;
- 5) Il Comitato di Riferimento.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Rettore dell'Università, con funzione di Presidente, dai Coordinatori di Ambito e da un docente di ruolo (o equiparato) di prima o di seconda fascia designato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun Ambito di Didattica e di Ricerca, su proposta del rispettivo Consiglio di Ambito.

Tra i docenti di prima fascia che compongono il Consiglio Direttivo il Consiglio di Amministrazione designa il Coordinatore del Centro Dipartimentale di Ricerca.

L'incarico di componente e di coordinatore del Consiglio Direttivo ha durata triennale, e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo di tempo con discrezionale provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico può essere revocato in ogni tempo, per giustificati motivi, nelle stesse forme previste per la nomina.

La decadenza dall'incarico di docente comporta la decadenza dall'incarico di componente o di coordinatore del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, su richiesta del Coordinatore o della maggioranza dei componenti.

La convocazione deve essere comunicata con l'ordine del giorno con il mezzo ritenuto più efficace almeno sette giorni prima della riunione.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore Accademico, i direttori delle riviste scientifiche, il responsabile dei Corsi di dottorato e – per le questioni che rivestano importanza sotto il profilo finanziario – il Coordinatore Amministrativo.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo sovrintende alle funzioni di organizzazione, di promozione e di indirizzo dell'attività di ricerca dell'Università.

In particolare:

- a) nel rispetto delle competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti e nel rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento, cura le relazioni con gli altri Organi Accademici dell'Università, ed in particolare con il Consiglio di Amministrazione, con il Senato Accademico e con il Nucleo di Valutazione di Ateneo,
- b) cura rapporti e relazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, a livello sia nazionale che internazionale, al fine di stipulare convenzioni e contratti, acquisire finanziamenti inerenti alla ricerca e sviluppare i collegamenti con le imprese e con il territorio;
- c) predispone i programmi di ricerca;
- d) propone la ripartizione dei fondi disponibili;
- e) acquisisce i progetti di ricerca elaborati dai docenti;
- f) propone le nomine dei componenti degli organi delle riviste periodiche e dei componenti della Commissione per i Corsi di Dottorato;
- g) sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca e dei Corsi di Dottorato e ne valuta i risultati;
- h) formula le proposte ritenute utili per migliorare lo svolgimento delle attività di ricerca.

Art. 14

Il Coordinatore del Centro Dipartimentale per la Ricerca

Il Coordinatore del Centro Dipartimentale per la Ricerca, designato ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, organizza e gestisce le attività del Centro ed assicura la efficienza della sua azione.

In particolare, egli istruisce gli affari da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, propone l'ordine del giorno delle riunioni, dà esecuzione alle deliberazioni assunte, cura le relazioni esterne inerenti ai programmi di ricerca, favorisce l'elaborazione e l'attuazione dei progetti di ricerca dei docenti, fornisce i servizi necessari per le pubblicazioni periodiche e per l'organizzazione di eventi culturali, vigila sulle attività relative ai Corsi di Dottorato, riferisce al Consiglio Direttivo sui risultati raggiunti, sull'impiego delle risorse impiegate, sui fabbisogni finanziari, sulle prospettive di sviluppo della ricerca dell'Università e sulle problematiche riguardanti l'attività svolta ed in fase di svolgimento e l'esecuzione dei contratti e delle convenzioni stipulate con altri Enti ed Istituzioni.

Il Coordinatore del Centro opera in costante intesa con il Rettore, con il Coordinatore Accademico e con il Coordinatore Amministrativo, con i Coordinatori degli Ambiti e dei Corsi di laurea, con il Coordinatore del Centro Dipartimentale di Formazione post-laurea, con i responsabili delle pubblicazioni periodiche e con il Coordinatore della Commissione per i Corsi di Dottorato, nel rispetto delle rispettive competenze, al fine di favorire la migliore integrazione delle varie attività e la più ampia collaborazione tra tutti gli Organi dell'Università.

Il Coordinatore del Centro partecipa alle riunioni del Senato Accademico e del Comitato Tecnico Organizzativo, senza diritto di voto, per la discussione dei punti che attengono allo svolgimento delle attività di ricerca.

Art. 15

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto:

- a) dai componenti del Consiglio Direttivo;
- b) dai Coordinatori degli Ambiti di Didattica e di Ricerca;
- c) dai docenti responsabili delle pubblicazioni periodiche dell'Ateneo;
- d) dal Presidente della Commissione per i Corsi di Dottorato;
- e) da un numero di membri non superiore a dieci, proposti dal Consiglio Direttivo e designati dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni, scelti tra studiosi italiani e stranieri che si siano distinti per i rilevanti contributi dati alla disciplina da ciascuno di essi coltivata.

All'interno dei componenti del Comitato Scientifico il Consiglio di Amministrazione designa il Presidente.

Il Comitato Scientifico esprime parere sui contenuti dell'attività di ricerca dell'Università e formula proposte sullo sviluppo dei programmi futuri.

Il Comitato Scientifico è convocato almeno una volta all'anno dal suo Presidente con avviso comunicato nelle forme più efficaci almeno quindici giorni prima della riunione.

Art. 16

Il Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è costituito dall'insieme dei professori e dei ricercatori di ruolo (o equiparati), titolari di insegnamenti nei Corsi di laurea istituiti ed attivati dall'Università Europea di Roma.

Esso si articola in Sezioni, costituite in relazione ai diversi settori omogenei nei quali si sviluppa l'attività di ricerca dell'Università.

Ciascun docente o ricercatore afferisce alla Sezione che si occupa del settore di ricerca che comprende il proprio raggruppamento scientifico-disciplinare.

Il Collegio dei Docenti è convocato almeno una volta l'anno dal Coordinatore del Centro Dipartimentale di Ricerca mediante avviso comunicato nelle forme ritenute più opportune almeno quindici giorni prima della riunione.

Esso esamina l'attività di ricerca svolta dall'Università, formula suggerimenti utili per l'individuazione di nuove linee di ricerca e di nuove collaborazioni con Enti ed Istituzioni private e pubbliche, propone le modifiche regolamentari e le riforme metodologiche che si rendessero opportune, esprime pareri e formula proposte sui criteri di ripartizione dei fondi disponibili.

Art. 17 Comitato di Riferimento

Il Comitato di Riferimento è composto dai componenti del Consiglio Direttivo e di un numero di componenti, non superiore a quindici, designati dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni tra esponenti di rilievo del mondo delle imprese, delle professioni e del lavoro.

Il Comitato di Riferimento:

- a) individua particolari esigenze del mondo produttivo e della realtà territoriale che richiedano specifiche attività di ricerca e di formazione;
- b) fornisce indicazioni sui possibili riflessi positivi delle attività di ricerca e di formazione dell'Università sui sistemi produttivi e sulla realtà territoriale;
- c) suggerisce le forme più efficaci di divulgazione dei risultati conseguiti attraverso l'attività di ricerca dell'Università;
- d) formula proposte in merito alla instaurazione di rapporti di collaborazione con Enti, imprese ed organizzazioni professionali e di categoria.

Il Comitato Scientifico è convocato almeno una volta all'anno dal Coordinatore del Centro Dipartimentale per la Ricerca con avviso comunicato nelle forme più efficaci almeno quindici giorni prima della riunione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 18 Principi generali

La gestione delle attività di ricerca dell'Università Europea di Roma si ispira ai principi della unicità del bilancio, dell'equa ripartizione delle risorse, dell'autonomia operativa e dell'obbligo di rendicontazione.

L'attività di ricerca disciplinata dal presente Regolamento è finanziata mediante risorse proprie dell'Università e mediante somme conferite da terzi a titolo di contributi, compensi, sovvenzioni e simili.

Le somme concesse da terzi per l'esecuzione di specifici progetti o di specifiche attività non possono essere distratte in nessun modo e per nessuna ragione dalla loro destinazione.

Art. 19 Disposizioni in tema di contabilità e di bilancio

Tutte le risorse destinate alla ricerca sono iscritte nel bilancio dell'Università Europea di Roma. Le somme stanziati dall'Università per programmi di ricerca sono ripartite per l'espletamento delle varie attività previste dal presente Regolamento in base ad un piano annuale predisposto dal Comitato Direttivo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico.

Le somme stanziati sono assegnate al responsabile dell'attività finanziata in unica soluzione ovvero al raggiungimento di specifici stati di avanzamento, secondo le disposizioni adottate dal

Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'oggetto della ricerca, delle modalità del suo svolgimento e delle effettive esigenze di spesa.

Le somme conferite da terzi per specifiche finalità di ricerca sono iscritte in una distinta voce di bilancio e non possono essere distratte in nessun modo, per nessuna ragione e per nessun titolo dallo scopo cui sono destinate. Esse sono assegnate al responsabile della attività finanziata, al netto di una percentuale del 10% a copertura delle spese generali di Ateneo.

Art. 20

Gestione delle risorse ed obbligo di rendiconto

I responsabili delle attività di ricerca previste dal presente Regolamento utilizzano autonomamente le risorse ad essi assegnate, in conformità con l'oggetto dell'attività e gli scopi da perseguire, in modo da assicurare l'economicità della gestione e l'efficienza operativa.

Qualora la ricerca sia finanziata, in tutto o in parte, con risorse dell'Università, il Coordinatore Amministrativo può richiedere periodicamente opportune informazioni sull'impiego dei fondi assegnati e può effettuare controlli sulla loro gestione. Al termine dell'attività, il Coordinatore Amministrativo dell'Università esamina il rendiconto ed approva la spesa sostenuta.

Nel caso di attività finanziata da terzi, l'approvazione del rendiconto è rimessa agli Enti finanziatori.

I responsabili dell'attività di ricerca rispondono della gestione delle somme ad essi assegnate secondo la disciplina del mandato.

Qualora la ricerca non giunga a regolare compimento - per inadempimento, per scadenza del termine assegnato, per impossibilità sopravvenuta, per annullamento o risoluzione della convenzione sottostante, per revoca dei finanziamenti ricevuti, per sopravvenute ragioni che rendano inattuale l'attività, o per qualsiasi altra ragione - il responsabile è obbligato a darne immediata notizia al Coordinatore del Centro Dipartimentale per la Ricerca ed al Coordinatore Amministrativo, nonché ai terzi finanziatori, e deve contestualmente rendere il conto della gestione e riaccreditare le somme non utilizzate sull'apposito capitolo del bilancio di Ateneo.

TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella bacheca e sul sito Internet e dell'Università del relativo decreto rettorale di emanazione.

ALLEGATO A
 PROGETTO DI RICERCA DA FINANZIARE CON RISORSE DELL' ATENEIO

Titolo del progetto		
Oggetto dello studio	
Soggetti partecipanti alla ricerca	
Stato della ricerca	
Problematiche da affrontare	
Strategie di indagine	
Tempi di svolgimento	
Risultati previsti	
Piano finanziario	ATTIVITA'	PASSIVITA'
Dati e notizie relative al soggetto co-finanziatore (nel caso in cui la ricerca sia co-finanziata da terzi):	

Il soggetto proponente